



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI, PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE, AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 6 DEL 02/03/2022

OGGETTO: LOTTA OBBLIGATORIA CONTRO LA "PROCESSIONARIA DEL PINO" - TRAUMATOCAMPA (THAUMETOPOEA) PITYOCAMPA.

IL SINDACO

Rilevato che, con l'avvento della stagione primaverile, si presentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la "Processionaria del pino" (*Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*);

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1 del D.M.30/10/2007, la lotta contro la Processionaria del pino è obbligatoria in tutto il territorio nazionale, poiché costituisce una minaccia per la produzione e per la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Considerato che le forme larvali degli insetti in questione possono avere effetti sanitari negativi sulle persone e gli animali che risiedono o frequentano le aree interessate da infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

Ritenuto necessario intervenire sulla prevenzione e difesa nei confronti delle larve di Processionaria del pino a tutela della salute pubblica;

Visto:

- il D.M. 30 ottobre 2007- "Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa* (Den.et Schiff)" (G.U.40 del 16/2/2008);
- il Decreto Regionale n. 9 del 23 settembre 2008 "D.M. 30/10/2007- Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa* (Den.et Schiff) nel territorio della Regione del Veneto";
- il Decreto del Sindaco n.34 del 31/07/2019 con il quale sono stati individuati i Responsabili dei Settori ed i Dirigenti sostituiti in caso di loro assenza;
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;



COMUNE DI ROVIGO

ORDINA

a tutti i proprietari/possessori/detentori di aree verdi e agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale:

1. di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi di Processionaria del pino, con particolare attenzione alle specie maggiormente soggette all'infestazione, costituite da tutte le specie di pino;
2. in caso di presenza di nidi di "Processionaria del pino", intervenire immediatamente con la rimozione e distruzione degli stessi e con l'attivazione delle profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate; nel caso in cui l'area d'intervento risulti molto estesa o i nidi risultassero aperti, procedere con idonei interventi di disinfestazione, preferibilmente tramite lotta microbiologica, rivolgendosi a ditte specializzate.

È fatto assoluto divieto di depositare i rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale o in aree pubbliche o aperte al pubblico.

AVVERTE

- che le spese per gli interventi sopra descritti sono a totale carico dei proprietari interessati;
- che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000.

DÀ ATTO

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune di Rovigo, alla sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti Organi indirizzo politico", nonché alla sezione "Amministrazione trasparente" - sottosezione "Interventi straordinari di emergenza";
- che la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rovigo avverrà nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero di riferimento a categorie particolari di dati personali.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni, secondo le modalità di cui al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo di Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione.
- che la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, nonché l'accertamento e l'erogazione delle sanzioni, sono demandati al Comando di Polizia Locale e, in generale, agli Organi addetti al controllo di cui all'art. 13 della Legge 24/11/1981 n.689 e ss.mm.ii., secondo quanto di propria competenza;
- che l'Amministrazione competente è il Comune di Rovigo, il domicilio digitale dell'Amministrazione competente è comunerovigo@legalmail.it, l'unità organizzativa



COMUNE DI ROVIGO

responsabile dell'Istruttoria è la Sezione Ambiente ed Ecologia, il Responsabile della struttura e Responsabile del procedimento è l'Ing. Michele Cavallaro.

DISPONE

- che la presente Ordinanza sia resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* e ne sia data la più ampia diffusione, anche tramite pubblicazione sul sito *web* istituzionale del Comune di Rovigo;
- di trasmettere la presente Ordinanza:
 - al Comando di Polizia Locale;
 - alla Regione del Veneto – Servizi Fitosanitari;
 - all'Azienda ULSS 5 – Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
 - ad ASM Rovigo S.p.A, gestore del servizio di manutenzione del verde pubblico.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale